

Deliberazione nr.000029 del 04/05/2023**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

L'anno Duemilaventitre il giorno Quattro del mese di Maggio alle ore 18:18, e successivamente, nella sala delle adunanze, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	BELLELLI ALBERTO	Consigliere	Si
2	FONTANESI CARLO ALBERTO	Presidente	Si
3	BIZZARRI ANDREA	Consigliere	Si
4	BORSARI PAOLA	Consigliere	Si
5	CAMPIOLI STEFANIA	Consigliere	No
6	CARDINAZZI MATTEO	Consigliere	No
7	CIPOLLI FEDERICA	Consigliere	Si
8	CONTE ELIANA	Consigliere	No
9	D'ORAZI MAURO	Consigliere	Si
10	LIGABUE MANUELA	Consigliere	Si
11	LUPPI CRISTINA	Consigliere	Si
12	MACRÌ MARIA GIOVANNA	Consigliere	Si
13	MAESTRI GIOVANNI	Consigliere	No
14	MAIO MAURIZIO	Consigliere	Si
15	OBICI CHIARA	Consigliere	Si
16	REGGIANI MARCO	Consigliere	Si
17	BONZANINI GIULIO	Consigliere	No
18	RUSSO ANTONIO	Consigliere	No
19	ARLETTI ANNALISA	Consigliere	No
20	SANTONASTASIO PIETRO	Consigliere	No
21	BOCCALETTI FEDERICA	Consigliere	Si
22	GADDI EROS ANDREA	Consigliere	No
23	MEDICI MONICA	Consigliere	Si
24	PESCETELLI MICHELE	Consigliere	Si
25	COLLI ANNA	Consigliere	No
	Presenti N. 15	Assenti N. 10	

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. FONTANESI CARLO ALBERTO.

Partecipa GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

Delibera di CONSIGLIO nr. 29 del 04/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

Sono presenti n. 23 Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni: sono entrati i Consiglieri Maestri Giovanni, Cardinazzi Matteo, Colli Anna, Arletti Annalisa, Gaddi Eros Andrea, Conte Eliana, Bonzanini Giulio e Santonastasio Pietro.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo e pubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

Per la trattazione della proposta di delibera di cui all'oggetto, si rinvia al verbale n. 27 di questa medesima seduta.

La proposta di delibera viene **approvata a maggioranza** dei voti espressi:

Consiglieri presenti n. 23

Favorevoli 15 (PD-Carpi 2.0-CS = 15)

Contrari 8 (FDI = 3 Consiglieri Arletti, Boccaletti e Santonastasio; LSP = 1 Consigliere Bonzanini; M5St = 2 Consiglieri Gaddi e Medici; CF = 2 Consiglieri Pescetelli e Colli)

Astenuti Nessuno

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 ad oggetto: "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 97 del 26-4-2023;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, **a maggioranza**, dei voti espressi,

Consiglieri presenti n. 23

Favorevoli 15 (PD-Carpi 2.0-CS = 15)

Contrari 8 (FDI = 3 Consiglieri Arletti, Boccaletti e Santonastasio; LSP = 1 Consigliere Bonzanini; M5St = 2 Consiglieri Gaddi e Medici; CF = 2 Consiglieri Pescetelli e Colli)

Astenuti Nessuno

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U., al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
FONTANESI CARLO ALBERTO

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA

PROPOSTA N.
1930 del 20/04/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/04/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA N.
1930 del 20/04/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

20/04/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio."*

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento."

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che “ *Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.*”

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione dell'apposito decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Visto il comma 767, art. 1 della Legge 160/2019 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della*

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora approvato dal competente ministero il decreto con il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 756;

Presa visione delle aliquote IMU ad oggi vigenti approvate da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 07/04/2020 e con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 26/05/2022 con la quale in particolare sono state introdotte – per l’annualità 2022 - aliquote agevolate con riferimento a terreni, fabbricati ed aree fabbricabili interessati dal passaggio della tromba d’aria che ha colpito la frazione di Fossoli nel settembre 2021;

Dato atto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi è necessario agire sulla leva fiscale rimodulando le aliquote IMU come di seguito specificato:

1. aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratto stipulato ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 14/8/2012 e s.m.i. del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione, a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità della abitazione principale a seguito degli eventi sismici. L’aliquota ridotta sarà applicata per la durata del contratto di locazione come stabilita nella medesima Ordinanza n. 25/2012 e s.m.i. del Commissario Delegato e comunque non oltre la data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione che è stata oggetto di sgombero;
3. aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casanella Rete”;
4. aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco delle stesse, a condizione che siano utilizzate come abitazione principale e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione;
5. aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione;
6. aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1- C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l’esercizio

dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

7. aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
8. aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
9. aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
10. aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;
11. aliquota pari al 1,06 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 sfitti, intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione, al cui interno non viene svolta alcuna attività;
12. aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557;
13. aliquota pari allo 0,50 per cento per i fabbricati – ad eccezione fabbricati appartenenti alle categorie catastali D, A/1, A/8, A/9 - concessi in comodato ad Onlus/Enti del Terzo Settore – con contratto debitamente registrato – ed utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
14. aliquota pari al 1,06 per cento per i fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
15. aliquota pari allo 1,00 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati (ad eccezione fabbricati cat. D) diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dato atto che le aliquote oggetto di rimodulazione risultano essere le seguenti:

- aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa (da 0,86 per cento a 0,90 per cento);
- aliquota pari al 1,06 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 sfitti intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione, al cui interno non viene svolta alcuna attività (aliquota non prevista precedentemente);
- aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa (aliquota non prevista precedentemente);
- aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa (aliquota non prevista precedentemente);
- aliquota pari al 1,06 per cento per i fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti (aliquota non prevista precedentemente);

Dato atto altresì che non vengono riconfermate per l'anno 2023 le seguenti aliquote:

- aliquota pari allo 0,0 per cento prevista per i fabbricati – ad eccezione fabbricati di categoria catastale D- concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tenuto conto del superamento della fase emergenziale
- aliquota pari allo 0,76 per cento prevista per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tenuto conto del superamento della fase emergenziale;
- aliquota pari allo 0,0 per cento prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati tenuto conto che ai sensi del comma 751 della Legge 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022, i medesimi fabbricati, sono esenti dall'IMU;
- aliquota pari allo 0,0 per cento per i fabbricati (ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D), i terreni agricoli e le aree fabbricabili rientranti nel perimetro interessato dal passaggio della tromba d'aria del 19 settembre 2021 tenuto conto che la stessa aliquota risultava prevista limitatamente all'annualità 2022;
- aliquota pari allo 0,0 per cento per i fabbricati di categoria catastale D rurali ad uso strumentale all'attività agricola, rientranti nel perimetro interessato dal passaggio della tromba d'aria del 19 settembre 2021 tenuto conto che la stessa aliquota risultava prevista limitatamente all'annualità 2022;

- aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati di categoria catastale D diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, rientranti nel perimetro interessato dal passaggio della tromba d'aria del 19 settembre 2021 tenuto conto che la stessa aliquota risultava prevista limitatamente all'annualità 2022;

Precisato che il maggior gettito atteso dalla predetta rimodulazione è pari ad Euro 600.000;

Presa visione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

di approvare per l'anno 2023 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

1. aliquota pari allo **0,6 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota ridotta pari allo **0,5 per cento** per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratto stipulato ai sensi dell'Ordinanza n. 25 del 14/8/2012 e s.m.i. del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione, a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità della abitazione principale a seguito degli eventi sismici. L'aliquota ridotta sarà applicata per la durata del contratto di locazione come stabilita nella medesima Ordinanza n. 25/2012 e s.m.i. del Commissario Delegato e comunque non oltre la data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione che è stata oggetto di sgombero;

3. aliquota ridotta pari allo **0,5 per cento** per gli alloggi e relative pertinenze locatate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";
4. aliquota ridotta pari allo **0,5 per cento** per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco delle stesse, a condizione che siano utilizzate come abitazione principale e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
5. aliquota ridotta pari allo **0,86 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locatate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
6. aliquota ridotta pari allo **0,86 per cento** per i fabbricati di categoria catastale C/1- C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
7. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
8. aliquota ridotta pari allo **0,86 per cento** per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
9. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
10. aliquota pari al **1,06 per cento** per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

11. aliquota pari al **1,06 per cento** per i fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 sfitti, intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione, al cui interno non viene svolta alcuna attività;
12. aliquota pari allo **0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557;
13. aliquota pari allo **0,50 per cento** per i fabbricati – ad eccezione fabbricati appartenenti alle categorie catastali D, A/1, A/8, A/9 - concessi in comodato ad Onlus/Enti del Terzo Settore – con contratto debitamente registrato – ed utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
14. aliquota pari al **1,06 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
15. aliquota pari allo **1,00 per cento** per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati (ad eccezione fabbricati cat. D) diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1/A8 e A9 per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2023;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019;

PROPONE INOLTRE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

PROPOSTA N.
1930 del 20/04/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/04/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA N.
1930 del 20/04/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

20/04/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*